Allegato A

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO (JURE SANGUINIS), EX ART. 1 L. N. 91/1992 ED EX ART. 1 L. N. 555/1912.

Approvato con delibera del C.C n. 21 del 26.04.2022

Aggiornato con delibera del C.C. n. 4 del 05.02.2024

INDICE

ART. 1 -Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria……..pag. 3

ART. 2 - Presentazione dell'istanza…….……..pag. 3

ART. 3 - Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa…….…….pag. 3

ART. 4 - Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza……...pag. 3

ART. 5 - Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento……pag. 4

ART. 6 - Termine di conclusione del procedimento……...….pag. 4

ART. 7 - Sospensione del termine di conclusione del procedimento……...pag. 4

ART. 8 - Interruzione del termine di conclusione del procedimento ….……...pag. 4

ART. 9 - Adozione del provvedimento……..……....pag. 5

ART. 10 - Riconoscimento cittadinanza in via giudiziale ……..……..……...pag. 5

ART. 11 - Termine di conclusione del procedimento trascrizione atti formati all'estero…… pag. 5

ART. 1
(Unità organizzativa responsabile del procedimento e dell'istruttoria)

Il procedimento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis), ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicato come procedimento, è assegnato all'unità organizzativa competente, ai sensi dell'art. 4, L. n. 241/1990.

ART. 2
(Presentazione dell'istanza)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis) ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, viene presentata al Responsabile del procedimento.

ART. 3
(Presentazione dell'istanza ed allegati alla stessa)

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis è presentata al Responsabile del procedimento, personalmente dall'interessato, corredata dalla documentazione di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K. 28.1 dell'08.04.1991.

ART. 4
(Requisiti essenziali per la presentazione dell'istanza)

Ha titolo a chiedere a questo Comune il riconoscimento del possesso della cittadinanza jure sanguinis, ex art. 1, L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, il cittadino straniero di ceppo italiano,iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale di Sant'Elpidio a Mare. Gli accertamenti relativi alla condizione summenzionata possono essere eseguiti solo ed esclusivamente se il richiedente è residente nel Comune in cui è statarichiesta la trascrizione dell'atto di nascita (la residenza di una persona è determinata dall'*abituale e volontaria dimora* in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali).

ART. 5
(Adempimenti preliminari del Responsabile del procedimento)

Il Responsabile del procedimento al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, come sopra:

1) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione (avvio del procedimento);
2) effettua una prima valutazione della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
   a) dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il Responsabile del procedimento trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
   b) di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990.

ART. 6
(Termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.

ART. 7
(Sospensione del termine di conclusione del procedimento)

Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni, ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. n. 241/1990.

ART. 8
(Interruzione del termine di conclusione del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 bis, L. n. 241/1990, a seguito delle verifiche previste per determinare lasussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, qualora i riscontri fossero negativi, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, sono comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo comma. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

ART. 9
(Adozione del provvedimento)

Il procedimento è concluso con l'adozione da parte del Sindaco di un provvedimento espresso, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'08.04.1991: Il riconoscimento della cittadinanza italiana si ottiene con la trascrizione dell'atto di nascita.

ART. 10
(Riconoscimento cittadinanza in via giudiziale)

Nel caso di riconoscimento della cittadinanza in via giudiziale la trascrizione degli atti di stato civile è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento.
Gli atti di stato civile per la trascrizione devono essere consegnati (o spediti) in originale (legalizzati e con traduzione ufficiale). A seconda di quanto ordinato all'ufficiale dello Stato Civile nell'ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, si provvederà a trascrivere quelli di tutte le generazioni o soltanto quelli dei due interessati (madre e figlio).

ART. 11
(Termine di conclusione del procedimento trascrizione atti formati all'estero)

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990 per la trascrizione degli atti relativi a cittadini riconosciuti italiani:

- in via giudiziale, è stabilito in 180 giorni dalla data di arrivo al protocollo degli atti originali e della sentenza con certificazione di passata in giudicato;
- presso i consolati competenti ai sensi dell'art. 2, L. n. 241/1990, è stabilito in 180 giorni dalla data di arrivo al protocollo degli atti inviati dal consolato.